

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/676 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo in forma di manicotto, di circa 20 cm di lunghezza, di tessuto a maglia con sottile imbottitura di schiuma sulla superficie del palmo. Comprende una stecca di alluminio palmare leggermente curva di circa 2 cm di larghezza, che si può piegare manualmente, e due stabilizzatori dorsali flessibili di materia plastica, di circa 1 cm di larghezza. La stecca e gli stabilizzatori sono inseriti in fori tubolari di un materiale contrastante, cuciti sul dorso dell'articolo lungo tutta la sua lunghezza e amovibili.</p> <p>A entrambe le estremità dell'articolo sono fissate due fascette tipo «velcro», di 2 cm di larghezza, per adattare l'articolo alla mano e al polso. Nella parte centrale dell'articolo è collocata una fascia di tessuto più ampia, di 5 cm, con un'allacciatura tipo «velcro», che si arrotola attorno al polso per ottenere la limitazione del movimento desiderata.</p> <p>Le fascette di tessuto insieme alla stecca di alluminio pieghevole rendono più difficile il movimento del polso. La flessibilità del polso dipende da quanto sono strette le fascette.</p> <p>L'articolo è presentato come stabilizzatore per il polso.</p> <p>(Cfr. foto A + B) (*)</p>	6307 90 10	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 10.</p> <p>L'articolo non può essere adattato alla disabilità particolare di un paziente, ma ha un impiego multifunzionale. A tale fine, l'articolo non presenta caratteristiche che lo distinguano dai normali supporti di uso generale in base al suo funzionamento o alla possibilità di adattarsi alla disabilità particolare di un paziente (cfr. nota 6 del capitolo 90 e sentenza nelle cause riunite da C-260/00 a C-263/00, <i>Lohmann GmbH & Co.KG e Medi Bayreuth Weiermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG/Oberfinanzdirektion Koblenz</i>, ECLI:EU:C:2002:637). La classificazione alla voce 9021 fra gli oggetti e apparecchi di ortopedia è pertanto esclusa.</p> <p>Il tessuto a maglia del manicotto e della fascia conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale d'interpretazione 3 b), poiché la sua presenza è predominante in termini di quantità e poiché svolge un ruolo importante nell'impiego dell'articolo. In particolare, la fascia di tessuto nella parte centrale dell'articolo è essenziale per ottenere la limitazione desiderata del movimento del polso.</p> <p>L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6307 90 10 fra gli «altri manufatti confezionati».</p>

(*) Le illustrazioni hanno carattere puramente indicativo.



Foto A



Foto B